



CH-3003 Berna, UFE

Alle aziende elettriche

Ns. riferimento:
Collab. responsabile:
3003 Berna, 8 marzo 2021

Etichettatura dell'elettricità: «Elettricità che beneficia di misure di promozione» e pubblicazione mix dei fornitori su www.etichettatura-elettricit.ch

Gentili signore, egregi signori,

versando il supplemento rete sul prezzo dell'elettricità, i consumatori svizzeri hanno contribuito a far sì che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potesse usufruire degli incentivi del sistema di remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia (RIC).

Non è più ammesso dichiarare «vettori energetici non omologabili»¹. Anche in futuro nell'etichettatura dell'elettricità dovrà figurare la rubrica «Elettricità che beneficia di misure di promozione». Il mix dei fornitori per il 2020 deve essere dichiarato entro fine giugno 2021 sul sito www.etichettatura-elettricit.ch. A questo scopo si deve procedere tempestivamente all'annullamento delle garanzie di origine e pubblicare l'etichettatura dell'elettricità sul sito web di Pronovo. Le garanzie di origine scadute non possono più essere utilizzate per l'etichettatura dell'elettricità.

Nel quadro della RIC, **nel 2020** sono stati prodotti **3'843'997'819 kWh**, corrispondenti a una **quota di «elettricità che beneficia di misure di promozione» pari al 7,0 per cento**.

Per il 2020 tutte le aziende svizzere soggette all'obbligo di etichettatura devono riportare, nell'etichettatura dell'elettricità, la seguente rubrica (con relativa nota a piè di pagina):

	totale	dalla Svizzera
Elettricità che beneficia di misure di promozione¹	7,0%	7,0%

¹**Elettricità che beneficia di misure di promozione: 48,7% forza idrica, 17,6% energia solare, 3,0% energia eolica, 30,7% biomassa e scorie da biomassa, 0% geotermia**

Un **esempio** di come riportare l'etichettatura dell'elettricità è illustrato nella figura 1.

Conformemente all'ordinanza sull'energia, tutte le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali devono pubblicare il proprio mix dei fornitori su una pagina Internet comune, al più tardi

¹ Eccezioni sono previste solo per l'anno di fornitura 2020 e per i contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 (art. 79 cpv. 2 OEn).



entro la fine di **giugno** dell'anno successivo. A questo scopo l'AES, in collaborazione con Pronovo, ha allestito la pagina web www.etichettatura-elettricita.ch. Vi preghiamo di registrare il vostro mix dei fornitori direttamente nel ruolo «fornitore di corrente» nel sistema di garanzie di origine di Pronovo (www.guarantee-of-origin.ch), che in seguito sarà pubblicato automaticamente sul sito web menzionato. **I fornitori di energia elettrica che non registrano per tempo il mix dei fornitori possono essere multati secondo l'articolo 70 lettera a della legge sull'energia.**

In caso di domande vi preghiamo di rivolgervi a: info@pronovo.ch

Ringraziando della preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dell'energia UFE

firma D. Büchel

Daniel Büchel
Capo Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili

Figura 1: **esempio** di una tabella per l'etichettatura dell'elettricità (completa di grafico).

